

ALLEGATOB alla Dgr n. 1270 del 03 agosto 2011

pag. 1/3

DEFINIZIONI E REGIME URBANISTICO-EDILIZIO

L'art. 10 comma 1 L.R. 13/2011 ha inteso superare il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 10/2010 e attribuire tali competenze ai comuni. Pertanto, essendo la L.R. 13/2011 successiva, è prevalente.

Si riporta nella seguente tabella la normativa di riferimento con i relativi titoli abilitativi per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	RIFERIMENTO LEGISLATIVO	POTENZA	REGIME URBANISTICO/ EDILIZIO
Impianti posizionati "su edificio" (compresi gli integrati) di cui all'allegato 2 del D.M. 5.05.2011.	Paragrafi 11 e 12 del D.M. 10.09.2010 - Linee guida ai sensi dell'art.12 del D.lgs 387/2003.	Secondo le limitazioni di cui alla tabella 1 del D.M. 10.09.2010 - Linee guida ai sensi dell'art.12 del D.lgs 387/2003	Comunicazione – D.I.A. (comune)
Tutti gli altri impianti	Paragrafo 12 del D.M. 10.09.2010- Linee guida ai sensi dell'art.12 del D.lgs 387/2003.	0 - 20 kW	D.I.A. (comune)
	Art. 10 della L.R. 13/2011	20 kW – 1 MW	Procedura abilitativa semplificata di cui all'art.6 del D. Lgs 28/2011* (comune)
	Art. 12 del D.Lgs 387/2003 e s.m. e i	Maggiore o uguale a 1 MW	Autorizzazione unica regionale

• fatti salvi i casi di variante urbanistica e parco solare fotovoltaico.

PROCEDIMENTI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART.10 DELLA L.R. 13/2011

Per le richieste di autorizzazione trasmesse dalla Regione all'amministrazione comunale, vista la carenza di documentazione essenziale, il comune dovrà procedere con la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell' art.6 comma 5 del D.Lgs 28/2011, che si concluderà con il rilascio di un provvedimento formale in conformità del regolamento/statuto dell'ente.

Prima del rilascio di tale provvedimento, dovranno essere acquisiti l'atto definitivo di titolarità della disponibilità dell'area e la ricevuta del pagamento degli oneri istruttori.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA REGIONALE CON POTENZA INFERIORE A 1 MW

Vista la DGR n°453/2010 restano di competenza regionale:

- 1. gli impianti "non integrati" superiori a 20 KW di picco che comportano variante urbanistica;
- 2. gli impianti che oggettivamente costituiscono un unico "Parco Solare Fotovoltaico" considerando quali presupposti essenziali di valutazione la contiguità, la proprietà del fondo, e la richiesta di allacciamento alla rete.
 - A tal proposito si specifica che rientrano nella fattispecie di "Parco Solare Fotovoltaico" gli impianti per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - impianti che siano collocati tra loro ad una distanza inferiore a 2 Km, e i terreni su cui insistono appartengano alla stessa proprietà;
 - sia presente un'unica richiesta di allacciamento alla rete;
 - impianti confinanti ancorché di proprietà differenti.

Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni sopra riportate (Variante Urbanistica e/o Parco Solare Fotovoltaico), anche con riferimento alle domande inviate ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 13/2011, deve provvedere alla trasmissione della pratica alla Regione ai sensi dell'"Allegato C" alla DGRV 2373/2009, così come modificato dalla DGRV 453/2010.

PROCEDIMENTIO DI COMPETENZA COMUNALE DI POTENZA INFERIORE A 1 MW (ART. 6 COMMA 5 DEL D.LGS. 28/2011)

Qualora l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti sia subordinata all'acquisizione di pareri di amministrazioni diverse da quella comunale e non siano allegati alla dichiarazione del richiedente, il comune deve acquisire d'ufficio tali pareri ovvero, convocare la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 Tale conferenza si deve concludere con un provvedimento formale in conformità al singolo regolamento/statuto di ogni comune.

Le pratiche presentate ai comuni a far data dal 9 luglio 2011 (data di entrata in vigore della L:R. 13/2011) sono subordinate alla presentazione di una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali ai sensi dell'art 6 comma 2 del D.Lgs. 28/2011. Rimane inteso che devono essere allegati alla dichiarazione tutti i pareri necessari richiesti dal medesimo art. 6.

Nel caso in cui il richiedente non abbia un diritto reale sulle aree interessate dall'elettrodotto di collegamento alla rete di distribuzione o non abbia sottoscritto un accordo con i proprietari di dette aree, il comune deve interrompere il decorso del termine di cui al comma 2 dell'art. 6 notificando all'interessato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento e dare avvio alle procedure di cui al DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m. e i.

ONERI ISTRUTTORI (ART. 10 COMMA 1 DELLA L.R. 13/2011)

Si ritiene opportuno dettare alcune disposizioni relativamente alle modalità di pagamento degli oneri da applicare alle istruttorie delle domande presentate a far data dall' entrata in vigore della L.R.7/2011 e cioè dal 23 marzo 2011 (BUR n. 23 del 22/03/2011).

Modalità di calcolo degli oneri.

Gli oneri istruttori di cui trattasi devono essere calcolati direttamente dal richiedente con riferimento a tutti i costi necessari alla realizzazione del progetto da autorizzare. Il valore complessivo del progetto presentato deve essere desunto dal costo di investimento. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b del D.M. 5.5.2011,per costo di investimento si intende il totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d'arte dell'impianto fotovoltaico

A titolo indicativo la verifica di congruità del costo di realizzazione dell'impianto potrà essere effettuata avuto riguardo al costo medio a kW attualmente stimato in euro 3.000,00, importo da aggiornare periodicamente in relazione delle variazioni dei costi delle tecnologie.

Il pagamento degli oneri così quantificato deve essere effettuato mediante versamento a favore del Comune.

Qualora la Regione avesse già introitato gli oneri per le pratiche poi trasmesse ai comuni, devolverà tali somme all'amministrazione comunale assegnataria della pratica.